



Roma, 10 dicembre 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 33

Oggetto: Scadenze dei versamenti a titolo di saldo e acconto delle imposte IRES e IRAP e dell'IVA anno 2025 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 46-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 46 -2024

Oggetto: Scadenze dei versamenti a titolo di saldo e acconto delle imposte IRES e IRAP e dell'IVA anno 2025 –

Saldo IRES/IRAP 2023 e acconti IRES/IRAP 2024

Entro il 31 dicembre 2024, i soggetti con bilancio chiuso al 30 giugno 2024, devono provvedere al versamento del saldo delle imposte IRES e IRAP relativamente all'esercizio sociale 2023-24 – periodo d'imposta 2023 –

Entro lo stesso termine i medesimi soggetti devono versare l'acconto per il periodo d'imposta 2024 – esercizio sociale 2024-2025 –, calcolato nella misura del 100% dell'IRES e dell'IRAP dovuta per il periodo d'imposta 2023 (bilancio chiuso al 30 giugno 2024).

L'acconto va versato in due rate rispettivamente del 40% e del 60% del totale delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2023; la prima entro il 31 dicembre 2024 e la seconda entro il 31 maggio 2025.

I soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, nella compilazione del modello di versamento F 24 devono barrare la casella posta in alto a destra del medesimo modello *"in caso d'imposta non coincidente con l'anno solare"*.

Si fa presente che in sede di conversione in Legge del D. L. n. 155 del 19 ottobre 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato stabilito che **per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche, titolari di partita IVA**, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000,00 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in scadenza il 2 dicembre 2024, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'INAIL entro il 16 gennaio 2025, oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

Acconto IVA 2024

Entro il 27 dicembre 2024 deve essere corrisposto l'acconto IVA per l'anno 2024 seguendo alternativamente i seguenti:

- a) **metodo storico:** l'acconto va calcolato nella misura dell'88% del versamento IVA effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno 2023 per i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti mensilmente ovvero per l'ultimo trimestre dell'anno 2023 se il contribuente effettua, per opzione, trimestralmente la liquidazione ed il versamento dell'imposta;
- b) **metodo previsionale:** l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre 2024 (contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale IVA (contribuenti trimestrali per opzione); va tenuto presente che l'applicazione del metodo previsionale espone il contribuente alla sanzione per carenza/omissione del versamento dell'acconto 2024 qualora la liquidazione definitiva si chiuda con un debito superiore alla previsione;
- c) **Metodo analitico** (delle operazioni effettuate al 20 dicembre 2024): l'acconto deve essere pari all'IVA dovuta relativamente alle operazioni attive/passive effettuate al 20 dicembre 2024; va considerato che

per i contribuenti trimestrali si deve tener conto delle operazioni attive effettuate nel periodo 1° ottobre-20 dicembre 2024 e delle operazioni passive effettuate nello stesso periodo, mentre per i contribuenti mensili si deve tener conto delle operazioni attive effettuate nel periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2024 e delle operazioni passive effettuate nello stesso periodo.

I soggetti che fruiscono del regime agevolativo di cui alla Legge n. 398 del 1991, effettuano i versamenti con cadenza trimestrale ex lege e non per opzione e, pertanto, gli stessi soggetti non sono tenuti a versare l'acconto IVA annuale.